

Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (LM7)

Approvato dal Consiglio di Dipartimento n. 9/2016 nella seduta del 6 settembre 2016

Emanato con Decreto rettorale n. 289 del 11/04/2017

Ultima revisione: 2016

Titolo I – Informazioni generali.....	2
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento.....	2
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio.....	2
Titolo II – Obiettivi della Formazione	2
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso	2
Art. 4 – Sbocchi occupazionali	3
Art. 5 – Requisiti di accesso	3
Art. 6 – Programmazione degli accessi.....	4
Titolo III – Organizzazione didattica	4
Art. 7 – Informazioni generali.....	4
Art. 8 – Curricula e percorsi.....	4
Art. 9 – Piani di studio	5
Art. 10 – Percorso di formazione.....	5
Art. 11 – Esami di profitto	6
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo.....	7
Art. 13 – Ulteriori disposizioni	8
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie	8
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento	8
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento	8

Titolo I – Informazioni generali

Art. 1 – Scopo del presente Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea magistrale in *Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (LM7)*, per quanto in esse non definito.

Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio

Denominazione: **Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale**

Classe: **LM-94**

Codice interno: **LM7**

Struttura didattica di afferenza: **Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea**

Ultima modifica all'Ordinamento: **2012**

Composizione del Collegio didattico: <http://www.unive.it/data/3359/>

Gruppo AQ del corso di studio: <http://www.unive.it/pag/17441/>

Link alla pagina web del corso di studio: <http://www.unive.it/cdl/lm7>

Link dove è reperibile il presente Regolamento: <http://www.unive.it/cdl/lm7>

Titolo II – Obiettivi della Formazione

Art. 3 – Obiettivi formativi del corso

Il corso di laurea magistrale ITES mira a formare professionisti dotati di competenze linguistiche specifiche nell'ambito dell'interpretariato e della traduzione sia specialistica sia letteraria, in grado di utilizzare tecniche e strumenti informatici per la traduzione assistita. La lingua di studio è il cinese standard nelle combinazioni cinese-italiano e cinese-inglese; è inoltre previsto l'insegnamento della lingua cantonese a livello elementare. Gli studi sulla traduzione, intesa non solo come comunicazione ma anche come forma precipua di mediazione, affrontano le più diverse tematiche linguistico-letterarie e socio-culturali in un'ottica comparativa e interculturale.

Nel percorso formativo gli studenti imparano ad analizzare e tradurre testi settoriali, letterari e di natura editoriale da e in cinese/italiano; tradurre testi multimediali (siti web, sottotitolaggio audiovisivi, localizzazione ecc.); svolgere attività di interpretazione di trattativa, consecutiva e chuchotage in occasione di negoziati, visite aziendali, trattative ecc.

Sviluppano inoltre abilità comunicative finalizzate alla gestione di rapporti complessi in contesti professionali internazionali; approfondiscono la conoscenza delle principali tecniche di interpretariato e dei diversi approcci teorici alla traduzione; vengono guidati verso la ricerca in campo traduttologico e all'acquisizione di un corretto approccio deontologico alla professione. In generale imparano a gestire attività e progetti tecnico-professionali complessi e a comprendere le dinamiche interculturali e interlinguistiche in cui si troveranno a operare sia in ambito professionale che accademico.

Il Collegio didattico definisce la programmazione annuale del corso in coerenza con gli obiettivi sopra descritti e verifica l'armonizzazione di contenuti, pesi in crediti, propedeuticità dell'offerta formativa. La Commissione Paritetica docenti-studenti è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 4 – Sbocchi occupazionali

I laureati magistrali possono trovare impiego come interpreti professionisti, traduttori freelance e per agenzie, funzionari e consulenti in aziende e organismi internazionali, o trovare impiego nell'ambito della comunicazione interlinguistica nel settore editoriale e multimediale o in quello della didattica e ricerca in campo linguistico-traduttologico.

Art. 5 – Requisiti di accesso

Titolo di accesso

L'accesso al corso di laurea magistrale in *Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale* è subordinato al possesso dei seguenti titoli:

- laurea;
- laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o diploma universitario, previa valutazione degli studi compiuti da parte del Collegio didattico;
- per gli studenti con titolo conseguito all'estero: laurea almeno triennale; in questo caso è necessaria la prevalutazione degli studi compiuti da parte del Collegio didattico, secondo le modalità indicate sul sito di Ateneo.

Requisiti curriculari e personale preparazione

L'ammissione al corso di studio è subordinata al possesso dei requisiti curriculari minimi, corrispondenti a un congruo numero di CFU acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari, e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, come di seguito indicato:

- Requisiti curriculari:
 - Lingua cinese e altri insegnamenti linguistici affini (ad es. interpretazione, mediazione, traduzione) – minimo 36 CFU del settore scientifico-disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale.
Non possono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo dei requisiti d'accesso, esami di letteratura, filologia cinese ecc., anche se appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare.
 - Lingua inglese/anglo-americana e altri insegnamenti linguistici affini (ad es. interpretazione, mediazione, traduzione) – minimo 9 CFU dei settori scientifico-disciplinari:
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (quest'ultimo solo per insegnamenti linguistici che riguardino la lingua inglese, come interpretazione/traduzione cinese-inglese e/o inglese-cinese).
Non possono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo dei requisiti d'accesso, esami di letteratura anche se appartenenti ai medesimi settori scientifico-disciplinari.

Per raggiungere i requisiti curriculari richiesti, potranno anche essere prese in considerazione dal Collegio Didattico certificazioni relative alle lingue di studio dei seguenti livelli:

Livello C1 (o superiore) del Common European Framework per l'inglese;
Livello 3 (o superiore) del nuovo Hanyu shuiping kaoshi (HSK) o livello intermedio (o superiore) dell'HSKK per il cinese.

- La preparazione personale richiesta consiste in un'adeguata acquisizione di conoscenze e competenze nell'ambito della lingua e traduzione cinese e inglese.

La personale preparazione viene verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione del curriculum vitae, con particolare riferimento alle certificazioni relative alla lingua di studio. Il Collegio didattico si riserva la facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio orale integrativo.

Sono considerati in possesso della personale preparazione i laureati che abbiano conseguito il titolo, con voto minimo di laurea 90/110, in una delle seguenti classi di laurea:

- ex D.M. 270/2004: L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica;
- ex D.M. 509/1999: 3 Scienze della mediazione linguistica; 11 Lingue e culture moderne.

Conoscenze linguistiche in ingresso richieste e modalità di verifica

Oltre al possesso dei requisiti curriculari minimi e della personale preparazione, si richiede la conoscenza certificata della Lingua inglese a livello almeno B2: tale conoscenza deve essere posseduta necessariamente al momento dell'immatricolazione. Le modalità di verifica, le casistiche di esonero e le certificazioni riconosciute sono riportate alla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/conoscenze-linguistiche.

Art. 6 – Programmazione degli accessi

Modalità di accesso

Il corso di studio è ad accesso libero.

Studenti non comunitari residenti all'estero

È ammessa l'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.

Titolo III – Organizzazione didattica

Art. 7 – Informazioni generali

- Lingua in cui si eroga il corso: italiano.
- Modi dell'erogazione della didattica: frontale e blended.
- Sede di svolgimento delle attività didattiche: Treviso.
- Articolazione del Calendario: l'anno accademico si articola in due semestri. Le lezioni del primo semestre si svolgono da settembre a dicembre con una sessione d'esami a gennaio; l'attività didattica riprende successivamente a febbraio con l'inizio del secondo semestre, che si estende fino a maggio e prevede due periodi per le sessioni d'esami: maggio-giugno e agosto-settembre.

Art. 8 – Curricula e percorsi

I curricula e i percorsi attivati sono riportati nell'Allegato A.

È previsto un unico percorso all'interno del corso di studio. La lingua di studio è il cinese standard nelle combinazioni cinese-italiano e cinese-inglese; è inoltre previsto l'insegnamento della lingua cantonese a livello elementare.

Art. 9 – Piani di studio

1. L'Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, comprensivo dell'elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, l'anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.
2. Gli esami a libera scelta possono essere individuati tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo dello studente. Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutti gli insegnamenti ricompresi nell'offerta formativa magistrale di Ateneo.
Lo studente potrà chiedere di inserire altri insegnamenti o altre attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il proprio progetto formativo; la coerenza sarà valutata dal Collegio didattico.
3. Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 18 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di sostenibilità e 3 CFU di Competency lab.
4. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non può sostenere esami di livello triennale, ad eccezione degli esami inseriti in piano di studio in sovrannumero o a libera scelta, previa autorizzazione del Collegio didattico.
5. Non è consentito l'inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro.

Art. 10 – Percorso di formazione

1. La frequenza è libera. Nell'interesse dello studente si ricorda che è caldamente raccomandata la partecipazione alle lezioni di lingua, traduzione e interpretariato.
2. È prevista la propedeuticità dei soli insegnamenti di Interpretazione consecutiva cinese-italiano 1 e Interpretazione consecutiva cinese-italiano 2.
3. L'attività formativa prevede lezioni frontali, laboratori (di sottotitolaggio per cinema e televisione e di adattamento/recitazione di testi teatrali), seminari, conferenze e stage lavorativi al fine di acquisire competenze e abilità eterogenee spendibili nella pratica professionale.
4. È prevista la possibilità di riconoscere esami sostenuti all'estero nell'ambito di accordi dipartimentali o di Ateneo, programmi di mobilità strutturata o in qualità di Visiting Student. Per le relative procedure lo studente è invitato a consultare le pagine della sezione "Internazionale" del sito web del Dipartimento, in particolare "Cina - corsi e mobilità" <http://www.unive.it/pag/18184/>.

5. Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale possono svolgere l'attività di tirocinio prevista dal piano di studi in Italia o all'estero. Per maggiori dettagli si prega di consultare la pagina web di Dipartimento <http://www.unive.it/pag/15768/>.
6. Il tirocinio può essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame).
7. Il riconoscimento di attività didattiche svolte in Erasmus o in Overseas esonera dal sostenimento del tirocinio, così come ogni esperienza all'estero, purché dia luogo al riconoscimento di almeno una attività prevista dal piano di studi.
8. Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti. Il Collegio didattico può approvare:
 - riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
 - riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
 - riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
 - riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
 - riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
 - riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.

Art. 11 – Esami di profitto

1. Le modalità d'esame e di accertamento sono pubblicate nei singoli syllabi d'insegnamento alla cui consultazione si rimanda.
2. Gli appelli risultano distribuiti come segue.
Nel caso di insegnamenti svolti nel primo semestre:
 - 2 appelli nella sessione invernale (gennaio)
 - 1 appello nella sessione estiva (maggio-giugno)
 - 1 appello nella sessione autunnale (agosto-settembre)Nel caso di insegnamenti svolti nel secondo semestre:
 - 2 appelli nella sessione estiva (maggio-giugno)
 - 1 appello nella sessione autunnale (agosto-settembre)
 - 1 appello nella sessione invernale (gennaio dell'anno successivo)
3. Per gli **insegnamenti di lingua, traduzione e interpretazione**, allo studente è consentito iscriversi ad un solo appello a sua scelta, quando sono previsti due appelli nella stessa sessione d'esami. Per l'insegnamento di *Lingua e traduzione cinese* il primo appello disponibile è quello della sessione estiva (maggio-giugno).

4. Solo previa autorizzazione del Collegio didattico, gli studenti neoimmatricolati potranno sostenere esami nella sessione di settembre. I laureandi nella sessione straordinaria e nella sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello della sessione d'esami.
5. Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l'attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio. In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell'anno di corso.
6. In caso di riconoscimento crediti, se l'esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all'esame da riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l'esame verrà verbalizzato direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.

Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione della propria tesi di laurea magistrale di fronte ad una Commissione costituita da almeno tre docenti, tra i quali il relatore e il correlatore dello studente.
2. Il relatore e/o il correlatore devono essere docenti del corso di laurea magistrale ITES.
3. La prova finale (corrispondente a 24 cfu) consiste nella stesura e discussione di una tesi concordata con il relatore, di carattere teorico-metodologico o pratico.
Nel primo caso essa consisterà nell'approfondimento di un aspetto teorico o metodologico nel campo della linguistica, della traduzione o dell'interpretazione.
Nel secondo caso la prova finale consisterà invece nella traduzione di un testo di natura settoriale, saggistica o letteraria, corredata da un commento traduttologico (ed eventualmente linguistico) approfondito e da un eventuale glossario.
In entrambe le tipologie è richiesto che il lavoro di tesi riguardi la lingua cinese e sia condotto su testi e con fonti in lingua cinese.
La tesi sarà introdotta da un abstract in lingua inglese e da un'introduzione in lingua cinese (400 caratteri circa).
Di seguito si riportano alcune indicazioni:
 - testo da tradurre: circa 30 pagine (considerando che una cartella base in cinese contiene circa 400-500 caratteri, i caratteri totali dovrebbero essere all'incirca 12.000 - 15.000);
 - non è obbligatorio inserire nella tesi il testo in lingua originale; esso può essere inserito tuttavia a seconda del tipo di tesi e su indicazione del relatore;
 - il prodotto finale dovrà essere sottoposto alla procedura di controllo antiplagio;
 - lo studente dovrà fare un upload della tesi all'interno della propria area riservata secondo le tempistiche descritte nell'apposita pagina web.
4. Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea magistrale <http://www.unive.it/pag/3329/>.
5. La valutazione della prova è definita secondo i criteri stabiliti dagli organi di Ateneo.

Art. 13 – Ulteriori disposizioni

Non sono previste ulteriori disposizioni.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento

Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.

L'eventuale programmazione degli accessi, di cui all'art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell'Ateneo, previo parere positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all'approvazione da parte del MIUR.

I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all'ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno adottate con Decreto Rettorale.

Le informazioni di cui all'Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono sottoposte agli organi di governo con l'approvazione annuale dell'offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l'adozione con decreto rettorale.

Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d'anno con delibera della struttura didattica di riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:

- composizione del Collegio didattico del Corso di studio;
- composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.

Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire dall'a.a. 2016/17.

Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina <http://www.unive.it/cdl/lm7>.